

ALLEGATO A

BANDO

“Interventi a sostegno degli esercizi di vicinato”

ai sensi dell'art. 28 LR n. 11/2025 Valorizzazione della Toscana diffusa

Indice generale

1. Finalità.....	3
2. Dotazione finanziaria.....	3
3. Destinatari.....	3
4. Requisiti.....	3
4.1 Requisiti.....	3
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	4
4.2.2 Localizzazione.....	4
4.2.3 Regolarità contributiva.....	6
4.2.4 Procedure concorsuali.....	6
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	7
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	7
4.2.7 Precedenti penali.....	7
4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare.....	9
4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro.....	9
4.2.10 Posizione clausola Deggendorf.....	9
4.2.11 Dimensione d'impresa.....	9
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	10
4.2.13 Stato di attività.....	10
4.2.14 Domicilio digitale.....	10
4.2.16 Contrasto alla discriminazione.....	10
4.2.17 Rating di legalità.....	10
4.2.18 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	11
4.2.19 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio.....	11
5. Agevolazione.....	11
5.1 Forma e intensità dell'agevolazione.....	11
5.2 Cumulo dell'agevolazione.....	12
6. Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione.....	12
6.1 Presentazione della domanda.....	12
6.2.1. Criteri di priorità.....	15
6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	15
9. Variazione del soggetto <i>beneficiario</i>	17
9.1 Modifica del soggetto <i>beneficiario</i> attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie.....	17
9.2 Procedimento.....	17
9.2.1 Effetti durante il periodo di stabilità.....	18
10. Verifiche e Controlli.....	19
10.4 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	20

11. Soccorso istruttorio.....	21
12. Istanza di riesame.....	22
13. Monitoraggio.....	22
14. Decadenza.....	22
15. Obblighi del beneficiario.....	23
16.3 Procedimento di revoca (totale o parziale).....	24
17. Procedimento di recupero.....	26
18. Rimborsi e sanzioni.....	26
18.1 Rimborsi.....	26
18.2 Sanzioni.....	26
19. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	27
20. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	28
21. Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura.....	28
22. Controversie e foro competente.....	29
23. Elenco allegati al bando.....	29
24. Riferimenti normativi.....	29

1. Finalità ¹

La Regione Toscana intende sostenere la realizzazione di *progetti* localizzati sul proprio territorio, finalizzati a contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale e della rarefazione dei servizi nei territori della Toscana Diffusa, attraverso il sostegno degli esercizi di vicinato così come definiti dalla LR 62/2018 "Codice del Commercio" (artt. 13 e 15), attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di un contributo in c/esercizio.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 500.000,00.

Le eventuali economie (derivanti da rinunce, rettifiche, revoche, recuperi) potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria o per l'attivazione di un nuovo bando, secondo quanto previsto dalla DGR 1300 del 11/08/2025.

3. Destinatari

a) Micro imprese esercitanti attività commerciali con Codice Ateco primario rientrante nell'elenco ATECO 2022 in allegato 2 (confluiti nella sezione 47 "Commercio al dettaglio" del codice ATECO 2025 come da DGR 704 del 3/6/2025) e aventi la qualifica di "esercizi di vicinato", come da documentazione riscontrabile presso il SUAP del Comune di localizzazione.

b) Persone fisiche che vogliono avviare una nuova attività di "esercizio di vicinato" o rilevare un esercizio di vicinato esistente, con localizzazione nei territori ammissibili.

Per la partecipazione al bando rileva la classificazione dell'attività economica alla data della domanda per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatario dell'agevolazione ed il possesso dei requisiti indicati al successivo paragrafo 4.

In caso di domanda presentata da persone fisiche, la nuova attività deve essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica dell'ammissione all'agevolazione.

Sono escluse le attività che esercitano con codice primario:

- "Attività di somministrazione di alimenti e bevande", rientrante nel codice (primario) ATECO ISTAT 2022 n. 56, in quanto non costituiscono "esercizi di vicinato";
- "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici", aventi il codice primario ATECO ISTAT 2022 47.62.10 in quanto destinatarie di misure di sostegno specifiche.

4. Requisiti

4.1 Requisiti

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000 n.445.

¹ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

- a) per le imprese: iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro Imprese);

4.2.2 Localizzazione

Il richiedente deve essere localizzato in un comune facente parte dei territori della Toscana Diffusa di cui alle LR 11/2015, ed elencati nell'allegato 2.

Nel caso in cui il Comune nel quale ha sede il soggetto richiedente risulti classificato solo in parte come appartenente alla classificazione Toscana diffusa, ogni partizione/particella catastale/centro o nucleo abitato parzialmente interessata dalla classificazione è considerata totalmente inclusa nel territorio della Toscana diffusa.


A tal fine, il richiedente è tenuto ad indicare gli estremi catastali identificativi (Foglio/Particella /Subalterno/Cat.) dell'unità locale, unitamente alla dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso del requisito territoriale, secondo il modello da approvare con il bando.

Con riguardo in particolare al requisito della localizzazione i richiedenti rilasceranno specifica dichiarazione a seguito di avvenuta verifica in autonomia sul sito <https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html>


N.B. La ricerca su geoscopio è necessaria nel caso di imprese con unità locale in territori parzialmente rientranti nella Toscana Diffusa (TD). La ricerca deve essere quindi finalizzata a verificare se l'unità locale (con riferimento ai dati catastali) rientra nella parte di territorio riconosciuto territorio della Toscana Diffusa. Se la particella catastale in questione è parzialmente rientrante, il requisito di intende posseduto.

Le zone colorate di rosso sono quelle appartenenti alla TD.

Per effettuare la verifica è necessario aprire la "legenda interattiva" sulla destra (dove sono già precompilati alcuni dati necessari ad identificare la TD) e selezionare le voci "particelle" e "fogli" nella voce Catasto.




Dopo, nella sezione "Trova", occorre selezione "Trova in" nel menù a tendina e scegliere "Particelle Catastali", si aprono quindi le voci da compilare come da immagine che seguente



Si inseriscono i dati del Comune, foglio e particella.

Nell'esempio che segue si vede come la particella 96 del comune in questione sia all'interno della linea rossa che identifica l'area TD, quindi ammissibile. Diversamente la particella 134, essendo tutta fuori dalla linea rossa sarebbe non ammissibile.



4.2.3 Regolarità contributiva

Il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili,

vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;
- c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'**unità produttiva** localizzata in Toscana nel **periodo di stabilità** previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel **periodo di stabilità** previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni definitive o non più reclamabili nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode² compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss).
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II).
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-*quattuordecies*;
 - Parte Terza "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*";
 - Titolo VI-bis c.p. "*Delitti contro l'ambiente*".
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n.

²Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999).

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del *rating di legalità* relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

- alla lettera b);

- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non deve avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.10 Posizione clausola Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo agli aiuti illegali restituiti e/o da restituire.

4.2.11 Dimensione d'impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di micro impresa

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente deve rispettare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55.

Sono fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Stato di attività

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva al momento di presentazione della domanda.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*), quale *domicilio digitale*, valida, attiva, univoca e direttamente ad esso riferibile, fino al termine del *periodo di stabilità* dell'operazione.

4.2.15 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà* come definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

4.2.16 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto nei due anni precedenti dalla data di presentazione della domanda, accertamenti definitivi per discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.

4.2.17 Rating di legalità

Il titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso o meno del *rating* di legalità.

L'impresa con *rating di legalità* è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

- **4.2.6 (Responsabilità amministrativa)**
- **4.2.7 (Precedenti penali)**
 - lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
 - lett. b);
 - lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);
- **4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare).**

4.2.18 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000.

Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4.2.19 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio

Il soggetto richiedente deve dichiarare il "*titolare effettivo*" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il *titolare effettivo* risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul *titolare effettivo*.

Tale dichiarazione non è richiesta ai titolari di imprese individuali.

5. Agevolazione

5.1 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, una tantum di euro 3.000,00 euro massimo per ogni beneficiario, fino a concorrenza della dotazione finanziaria.

5.2 Cumulo dell'agevolazione

L'agevolazione di cui al presente bando è concessa ai sensi del Regolamento Europeo De Minimis Reg. (UE) 2023/2831 e può essere cumulata:

- con altri aiuti concessi a titolo di de minimis, fino a concorrenza del massimale previsto nel *regolamento de minimis*
- con altri aiuti di Stato concessi a norma del regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6. Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione

L'istruttoria e selezione delle domande avverrà secondo la procedura automatica a graduatoria di cui al D.Lgs. n. 123/1998.

Il procedimento amministrativo si compone delle seguenti fasi:

- 6.1 presentazione della domanda;

6.2 istruttoria di ammissibilità della domanda;

6.3 esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione deve essere:

- a) redatta in lingua italiana;
- b) presentata esclusivamente per via telematica;
- c) compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente attraverso gli strumenti di identità digitale.

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo all'indirizzo <https://bandi.sviluppo.toscana.it/esercizidivicinato>, a partire dalle ore 10:00 del _____ fino alle ore 16:00 del _____

La domanda consiste nella compilazione di un formulario online e si formalizza al momento della chiusura della compilazione mediante apposito pulsante. La domanda non necessita di essere firmata digitalmente. Al momento della chiusura verrà attribuito e reso pubblico al presentatore il protocollo di ricezione.

La domanda può essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa, il cui titolo verrà riscontrato tramite visura camerale. La domanda di contributo si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana SpA secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di contributo. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di contributo deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda presentata da persona non titolata alla rappresentanza, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- esercizidivicinato@sviluppo.toscana.it per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda;
- supportoesercizidivicinato@sviluppo.toscana.it per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale.

La domanda di contributo è il documento generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana SpA al momento di chiusura della compilazione. Ai fini dell'istruttoria fanno fede i dati inseriti in domanda e presenti sul sistema informatico.

La domanda presentata da imprese esistenti deve contenere :

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità e conseguenze giuridiche di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 4:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- stato di attività (requisito 4.2.13);
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.16);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.17);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- localizzazione (requisito 4.2.2);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.15);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.18);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.19);

La domanda presentata da persone fisiche deve contenere:

- dichiarazione d'intenti di costituzione d'impresa o di inizio attività professionale entro sei mesi dalla data di comunicazione alla persona fisica dell'ammissione della domanda;
- l'impegno di trasmissione di ogni ulteriore documentazione obbligatoria prevista;
- un *domicilio digitale* relativo alla persona fisica.

Successivamente alla costituzione dell'impresa ed entro e non oltre 10/dieci giorni dalla data di costituzione della stessa il titolare è tenuto all'invio della documentazione obbligatoria prevista relativa all'impresa costituita e/o alla nuova attività professionale.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità è tesa alla verifica della corretta modalità di presentazione della domanda secondo quanto previsto al precedente punto 6.1., della completezza delle dichiarazioni e degli allegati, dell'assolvimento degli obblighi fiscali (imposta di bollo).

L'invio con modalità difformi da quelle previste dal bando determina l'inammissibilità della domanda.

Domande presentate da persone fisiche

L'attività istruttoria è volta ad accertare la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1 e della eventuale documentazione richiesta.

In caso di riscontro positivo sarà inviata alla persona fisica una comunicazione di ammissibilità della domanda con relativa assunzione di prenotazione delle risorse oppure, in caso di riscontro negativo, una comunicazione di inammissibilità della domanda.

Nel caso in cui la persona fisica non proceda alla costituzione dell'impresa entro sei mesi dalla data della suddetta comunicazione di ammissibilità della domanda, e/o non invii la documentazione obbligatoria relativa alla costituzione entro il termine ivi indicato, si procede all'annullamento della riserva suindicata e alla comunicazione di inammissibilità.

L'effettiva concessione vede come beneficiario non la persona fisica ma l'impresa (persona giuridica) e sarà effettuata soltanto successivamente all'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità della documentazione obbligatoria relativa alla costituzione.

6.2.1. Criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria di cui al paragrafo successivo si applicano i seguenti criteri di priorità, secondo il relativo ordine:

1. attività costituenti "Empori polifunzionali", aventi i requisiti di cui all'art. 25 della legge regionale n 62 del 2018 e che erogino complessivamente almeno 2 dei servizi elencati nelle voci "servizi" o "servizi di pagamento" dell'allegato A della DGR 1262/2020 (allegato 6 al presente bando);
2. attività già esistenti o attività di nuova costituzione anche per effetto di acquisizione, con sede in località soggette a "desertificazione commerciale", secondo l'ordine dell'elenco allegato 5.

6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

6.3.1 Esiti istruttori

L'esito istruttorio è rappresentato da una graduatoria redatta secondo i criteri di priorità indicati. A parità di priorità la graduatoria considera la cronologia di presentazione della domande (data, ora e minuto) e distingue tra le "**domande ammesse**" e "**domande non ammesse**".

a) Le **domande ammesse** sono a loro volta distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate.

b) Le **domande non ammesse** sono a loro volta distinte in:

- non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità;
- non ammesse a seguito di rinuncia precedente all'adozione dell'atto di concessione.

L'elenco delle domande ammesse e finanziate comprende anche le persone fisiche, per le quali non si procede ad una concessione ma alla riserva delle risorse fino ad avvenuta costituzione.

La graduatoria, contenente l'esito dell'istruttoria definitiva, è approvata entro trenta (30) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

6.3.2 Concessione

L'attività istruttoria si conclude con l'atto di approvazione della graduatoria adottato dall'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. contenente gli esiti istruttori di cui al precedente punto 6.3.1. con l'elenco dei soggetti a cui è stato concesso il beneficio (art.27, comma 1 d.lgs.33/2013), l'elenco delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse e l'elenco delle domande non ammesse.

L'atto deve essere pubblicato sul sito della Regione, sul sito dell'Organismo Intermedio e sul BURT.

La pubblicazione sul BURT costituisce a tutti gli effetti atto di concessione e condizione legale di efficacia (art.26, comma 3 d.lgs. 33/2013).

Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. provvede altresì alla notifica con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per la richiesta di riesame in autotutela.

L'istanza di riesame è non accolta se l'Organismo intermedio non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

7. Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di 90/novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di concessione l'*Organismo intermedio* comunica via PEC al *beneficiario* la "*presa d'atto*" della rinuncia e procede all'archiviazione della posizione.

Se l'erogazione è intervenuta prima della rinuncia il beneficiario provvede a restituire alla Regione l'importo del contributo ricevuto, secondo le indicazioni che riceverà in risposta alla rinuncia. In caso di mancata restituzione si applicano le procedure di recupero di cui al successivo paragrafo "Procedimento di recupero".

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

8. Erogazione

L'erogazione avviene a cura di Sviluppo Toscana S.p.A entro i 30 giorni successivi al provvedimento di concessione del contributo.

Nel caso di persone fisiche che si impegnano ad avviare, anche tramite acquisizione, un'attività commerciale rientrante delle caratteristiche del presente intervento, l'erogazione avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. In caso di erogazioni successive alla data del 31/12/2025, l'Organismo Intermedio verifica prima dell'erogazione l'avvenuta sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.³.

9. Variazione del soggetto *beneficiario*

Alle operazioni che comportano variazione del soggetto beneficiario si applicano le disposizioni in materia di *cumulo* degli aiuti di stato e le disposizioni in materia di *impresa unica*.

Le disposizioni seguenti si applicano per il periodo di stabilità, vale a dire dalla data di concessione ai tre anni successivi all'erogazione del contributo.

9.1 Modifica del soggetto *beneficiario* attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti all'agevolazione concessa ai sensi del presente bando.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

³ L'obbligo assicurativo per le microimprese decorre dal 31/12/2025.

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione societaria diversa da quella originaria di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola.

Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico *beneficiario* e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società.

Il soggetto *beneficiario* con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

9.2 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

L'Organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo *soggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde delle somme erogate al precedente soggetto *beneficiario*.

Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto *beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*.

Se nulla risulta dall'atto di scissione, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

9.2.1 Effetti durante il periodo di stabilità

A seguito di operazioni aziendali e di operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.1, intervenute successivamente all'erogazione, il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

L'assenza di traslazione dell'aiuto sul RNA non esonera l'impresa subentrante dal considerare gli aiuti ricevuti ai fini del cumulo.

L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto ricognitivo del debito con il quale il nuovo soggetto riconosce e assume gli obblighi del soggetto *beneficiario*, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il *beneficiario* (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

10. Verifiche e Controlli

10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda

L'Organismo Intermedio procede, successivamente al ricevimento della domanda, alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione.

La verifica della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione in quanto condizionanti l'adozione dell'atto medesimo ed effettuata sul 100% delle domande:

- Iscrizione in pubblici registri CCIAA (requisito 4.2.1)
- Possesso del Codice ATECO ISTAT primario e del requisito di "esercizio di vicinato" (rif par 3 lettera a)
- Localizzazione (4.2.2.)
- Regolarità contributiva (DURC) (requisito 4.2.3);
- Assenza di procedura concorsuali (requisito 4.2.4)
- Sussistenza di atti di revoca (requisito 4.2.5)

- Rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10)
- Stato di attività (requisito 4.2.13)
- Domicilio digitale (requisito 4.2.14)
- Rating di legalità (requisito 4.2.17)
- Posizione debitoria verso la Regione Toscana (requisito 4.2.18)

10.2 Verifiche successive alla concessione

Entro i 120 giorni successivi alla concessione dell'agevolazione, l'Organismo Intermedio verifica su un campione del 40% delle domande l'effettività dei requisiti di ammissibilità, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda :

- Responsabilità amministrativa D Lgs 231/2001 (requisito 4.2.6)
- Assenza di procedimenti penali (requisito 4.2.7)
- Contrasto al lavoro irregolare (requisito 4.2.8)
- Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro (cd caporalato - requisito 4.2.9)
- Requisito di microimpresa (requisito 4.2.11);
- Intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12)
- Impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
- Contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.16)
- Antiriciclaggio (requisito 4.2.19)
- il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti, di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, mediante la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti](http://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti)⁴ oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti

⁴ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

10.3 Controlli in fase di erogazione

L'erogazione è sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva;
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione dell'agevolazione, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 30 giorni dalla data dell'atto di concessione.

10.4 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Qualora al momento dell'erogazione non risulti la regolarità contributiva, l'*Organismo intermedio* concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il *beneficiario* può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'*Organismo intermedio* avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'*Organismo intermedio* attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere;

4. solo se il debito non supera l'importo totale dell'agevolazione, correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'*Organismo intermedio* procede alla regolarizzazione tramite versamento su F24 della somma dovuta;

5. effettuata la regolarizzazione, l'*Organismo intermedio* acquisito il certificato di regolarità, provvederà quindi al pagamento al *beneficiario* dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

La liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del *beneficiario*) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'*Organismo intermedio*).

Qualora il *beneficiario* non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'*Organismo intermedio* attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato.

11. Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica esclusivamente nelle seguenti fasi del procedimenti:

- **variazioni;**

attraverso la richiesta di integrazioni (materiali o conoscitive/descrittive), rispetto alla documentazione presentata.

L'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* deve avvenire nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile già presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30/trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione.

12. Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata esclusivamente:

a) successivamente alla fase di concessione, dal soggetto richiedente entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica dell'atto di esclusione. L'istanza di riesame è non accolta se

l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

13. Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - svolge attività di monitoraggio.

Il monitoraggio potrà essere effettuato:

- tramite compilazione, anche on-line, da parte dei beneficiari di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti;
- ispezioni in loco da parte della *Regione/Organismi intermedi* o altro ente a ciò autorizzato con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

14. Decadenza

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dall'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione stessa.

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. l'esito negativo dei controlli sui requisiti di ammissibilità svolti nei 120/centoventi giorni successivi alla concessione sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000;
3. l'esito negativo dei controlli ex post sui requisiti di ammissibilità effettuati nel periodo di stabilità/permanenza nella località richiesta dal bando;
4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
6. la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

8. la mancata presentazione della domanda di variazione del soggetto entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione di modifica.

15. Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi dall'ammissione fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca**:

1. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato per un periodo di tre anni dall'erogazione del contributo;
2. essere iscritti nei pubblici registri previsti dalla legge;
3. essere localizzati nella sede legale o unità operativa destinataria dell'intervento;
4. mantenere la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva;
5. non attivare procedimenti di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
6. mantenere lo stato di impresa attiva;
7. garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198;
8. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
9. mantenere il requisito di "esercizio di vicinato", (come da documentazione riscontrabile presso il SUAP del Comune di localizzazione.);

Il beneficiario si impegna al rispetto dei suddetti obblighi già all'atto della compilazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

16. Revoca dell'agevolazione

16.1. Revoca totale

L'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 14) ed il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto *beneficiario* (paragrafo 15), comportano l'adozione di un atto di revoca totale.

In questo caso la revoca è pari al 100 %.

16.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, consegue al venir meno della permanenza nella sede oggetto di agevolazione a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'erogazione e durante il periodo di mantenimento della stessa.

In questo caso la revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, comunque in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

16.2.2. Revoca parziale per stabilità dell'operazione

L'entità della revoca è calcolata come segue

- a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

16.3 Procedimento di revoca (totale o parziale)

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 13) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 14) da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino all'adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

L'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15/quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca parziale dovrà riportare il periodo (con indicazione della data) nel quale è venuta meno la stabilità dell'operazione.

Entro il termine di 15/quindici giorni indicato nell'avvio, il *beneficiario* può presentare all'*Organismo intermedio* o il *soggetto gestore* scritti difensivi, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30/trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* :

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario in caso di contenzioso giudiziario*.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ogni ulteriori responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

In presenza di una procedura di liquidazione giudiziaria, l'Organismo intermedio non procede all'avvio del procedimento di revoca, ma invia comunicazione alla Regione Toscana, la quale procede all'adozione del conseguente atto prodromico alla revoca medesima.

16.4 Rinuncia all'agevolazione oltre i termini

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre 90/novanta giorni dalla notifica della concessione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca e contestualmente prende atto formalmente della revoca dell'agevolazione.

Con la stessa, la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

17. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30/trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R

“Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana”.

Decorsi 90/novanta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto e/o sia rimasto inadempiente rispetto a quanto statuito in seno alla richiesta di dilazione/rateizzazione del debito, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

18. Rimborsi e sanzioni

18.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del *beneficiario* trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del *beneficiario* il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale 990 del 18 settembre 2017 di seguito riportati:

- a) euro 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 90 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o revoca precedente all'erogazione;
- b) euro 585,00 nel caso di revoca con recupero dell'agevolazione.

18.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1 Nel caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con sentenza definitiva passata in giudicato, in sede di revoca dell'agevolazione si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.

19. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche.

In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

20. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive Dott.ssa Serena Modric.

L'indirizzo di *PEC* di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Il diritto di accesso⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

21. Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura

21.1. Modalità comunicazione e interazione con piattaforma

Tutte le comunicazioni della Regione e dell'Organismo Intermedio con le imprese beneficiarie sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella indicata in sede di domanda quale *domicilio digitale*.

Tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana o all'Organismo Intermedio da parte dei beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella *PEC* del responsabile del procedimento indicata al capitolo 20 o dell'Organismo Intermedio asa-regimidiaiuto@cert.sviluppo.toscana.it.

L'accesso alla Piattaforma è consentito utilizzando i seguenti strumenti di *identità digitale*:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale;
- CIE Carta d'identità Elettronica;
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione o indirizzi della Giunta Regionale.

In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet della Regione Toscana e dell'Organismo Intermedio www.sviluppo.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

In caso di modifiche effettuate prima dei termini di presentazione delle domande, tale termine dovrà essere ridefinito in relazione ai tempi originariamente previsti.

⁵ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

22. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

23. Elenco allegati al bando

- 1. ELENCO COMUNI TOSCANA DIFFUSA**
- 2. FAC-SIMILE DELLA MODULISTICA PER LE IMPRESE**
- 3. FAC-SIMILE DELLA MODULISTICA PER LE PERSONE FISICHE**
- 4. ELENCO CODICI ATECO AMMISSIBILI**
- 5. ELENCO COMUNI DELLA TOSCANA DIFFUSA CON INDICE DI DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE**
- 6. ELENCO SERVIZI EMPORI POLIFUNZIONALI**

24. Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- REGOLAMENTO (UE) n. 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis

- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
-
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"

- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così

come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165) aggiornare nuova delibera 28361 del 28/07/2020
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"

- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
- Delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020 "Regolamento sul rating del 2020
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"
- L. 30/12/2023 n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"
- D.L. 31/03/2025 n. 39 "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" come convertito con L. 78/2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
-
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge

regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"
- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- Legge regionale 4/02/2025, n. 11 "Valorizzazione della Toscana diffusa";
- DELIBERA G.R. n.704 del 03-06-2025 "Elenco delle attività economiche ai sensi della Deliberazione 643/2014, come integrata dalla Deliberazione 1155/2023, e pubblicazione della tabella di corrispondenza con la classificazione ATECO 2025"
- DELIBERA G.R. n.1300 del 11-08-2025 "Definizione degli elementi essenziali "Bando per il sostegno agli esercizi di vicinato" ai sensi della Lr 11/2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa"
- DELIBERA G.R. n.1261 del 11-08-2025 "Revisione "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi ai sensi della L.R. n. 71/2017"

GLOSSARIO

"Beneficiario": PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, soggetti pubblici, *professionisti* e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione.

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'[art. 46-bis del Codice delle pari opportunità](#) (D. Lgs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022.

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio.

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE⁶ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023.*

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*.

Esercizi di Vicinato: definiti dall'art 13 della LR 62/2018 come aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Il successivo art 15 "Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato" prevede quanto segue:

1" L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale.

⁶ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

“Impresa in difficoltà”: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁷ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

“Impresa unica”: insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

⁷ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di *soggetto gestore* del bando per conto della Regione: ai fini del presente bando l'organismo intermedio è Sviluppo Toscana S.p.A.

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata.

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

In particolare, sono definite:

a) **"Medie imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

a) **"Piccole imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

b) **"Microimprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

"Procedura a graduatoria": la selezione delle domande è effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

"Procedura a sportello": le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

"Procedura automatica": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda.

"Procedura negoziale": procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare; è caratterizzata da una prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti; in questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto.

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165.

"Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario* finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità.

"Start-up innovativa": impresa di piccola e media dimensione, di cui all'art. 25, co. 2, D.L. n. 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, del medesimo D.L. n. 179/2012-

"Spin-off universitario": società di capitali fondata da ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca e le proprie competenze scientifico-tecnologiche. Sotto l'aspetto giuridico, lo spin-off è una società con fini di lucro (art.6. co. 9 L. n. 240/2010 e D.M. n. 168/2011).

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008).

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari⁸.

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'*unità produttiva* oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto *beneficiario*, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633.

⁸ Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021